



COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Deliberazioni n. 5

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Conferma aliquote Tasi per l'esercizio finanziario 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì 31 del mese di GENNAIO alle ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

ROMANO LUIGI
GIORDANO LUIGI
MAINERI EUGENIO
VOLLERO LAURA
MOLLI VALENTINA
CAVALLARO MONICA
VIGLIERCIO GIORGIO
TOGNETTI LUCA
GELMINI ROSANNA
D'ACUNTO NICOLANGELO
CAMMARATA VALERIA
DANI FABRIZIO
MORENO ARTURO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
13	0

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa D'AVANZO ARMANDA

Il Sindaco Sig. ROMANO LUIGI assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

In prosecuzione di seduta,

Intervento del SINDACO PRESIDENTE ROMANO LUIGI

Passiamo al punto numero 5. La parola all'Assessore Vollero, prego Assessore.

Intervento dell'Ass. VOLLERO Laura

Grazie. Con i commi dal 639 al 704, dell'articolo uno, della legge n. 147 del 27/12/2013, legge di stabilità 2014; è stata istituita l'imposta unica comunale, IUC, con decorrenza dal primo gennaio 2014, basata su dei presupposti in positivo: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione, alla fruizione di servizi comunali. La IUC, imposta unica comunale è composta da: IMU, imposta municipale proprio, componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie, A1, A8 e A9. TASI: tributi servizi indivisibili, componenti servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali. TARI: tributo e servizio rifiuti, componenti servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Entrando nello specifico della tassa, per la quale in questa sede andiamo ad approvare le aliquote, possiamo evidenziare come il presupposto in positivo della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. In questa sede procediamo all'approvazione delle aliquote TASI, per l'esercizio finanziario 2019. Le stesse tenuto conto di quanto espressamente stabilito dalla legge di stabilità, per il corrente esercizio, sono state interamente riconfermate nelle percentuali stabilite per il 2018 e quindi: aliquota 1,9 per mille: abitazioni principali e relative pertinenze, come definite e dichiarate ai fini IMU, solo per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali, A1, A8 e A9 e loro pertinenze, in quanto tutte le altre abitazioni principali a decorrere dal 2016, sono state escluse dal campo di applicazione della TASI, su detti immobili non è prevista alcuna detrazione. Aliquota 0,8 per mille: per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale. L'impossibilità di procedere all'approvazione dell'addizionale TASI, pari allo 0,8 per mille sulle seconde case, è stata la causa principale che ha impedito di approvare il bilancio di previsione, entro la fine dell'esercizio 2018, cioè in quanto la norma precedenza andava a scadenza entro il 31/12/2018 e la proroga della stessa è avvenuta solo con la legge di stabilità 2019, approvata alla fine del mese di dicembre.

Intervento del SINDACO ROMANO LUIGI

Grazie Assessore. Ci sono interventi? Bene. Allora mettiamo in votazione la delibera n. 5: conferma aliquote TASI, per l'esercizio finanziario 2019.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell'ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 40 del 10.07.2014** è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 19.05.2015 sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l'annualità 2015.
- Con deliberazione di C.C. n. 20 del 22.03.2016 sono state confermate le aliquote Tasi per l'esercizio 2016.
- Con deliberazione di C.C. n. 82 del 29.11.2016 sono state confermate le aliquote Tasi per l'esercizio 2017.
- Con deliberazione di C.C. n. 76 del 24.10.2017 sono state confermate le aliquote Tasi per l'esercizio 2018;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell'art. 1 della stessa legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

- a) l'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille;
- b) il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- c) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in relazione alle diverse tipologia di immobili:
 - abitazione principale: 6 per mille;
 - fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola: 2 per mille;
 - altri immobili: 10,6 per mille;
- d) dal 2016 l'aliquota massima:
 - per i cc.dd. "beni merce" è pari al 2,5 per mille;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere l'1 per mille.

Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Considerato, altresì, che il comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto dal 2016, la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del

suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, altresì, che il comma 28 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 disponeva che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune poteva mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e che la stessa è stata confermata per gli esercizi 2017, 2018 e 2019;

Considerato, anche, che il comma 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale.

Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall'imposta municipale propria (Imu) le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall'Imu a partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune.

Atteso, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Considerate, altresì, le esigenze di bilancio per l'anno 2019 ed il dettato del **comma 1133, lettera b)** della legge di Stabilità 2019 che consente ai Comuni di confermare anche per tale anno la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento TASI:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 ed A/9) E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ARMANDA D'AVANZO, ARMANDA D'AVANZO, LUIGI ROMANO, IVANO CAMBIANO5

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono:

- € 0,00

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. D'Acunto, Cammarata, Dani e Moreno), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) **di confermare le seguenti aliquote** per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2019, riferite alle Abitazioni Principali, cat. A1, A8, A9 e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU :**

- **ALIQUOTA 1,9 (uno virgola nove) per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)

3) di confermare la seguente aliquota per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale, compresi gli immobili strumentali dell'attività agricola :

- **ALIQUOTA 0,8 (zero virgola otto) per mille**

4) **di confermare le seguenti DETRAZIONI TASI**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base **del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:**

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 ed A/9) E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di **un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

DETRAZIONE : Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono:

- € 0,00.

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi riferiti alla spesa impegnata nel corso del 2018, i cui importi verranno inseriti, in misura pressoché uguale nel bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di formazione:

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 640.495,00

- tutela valorizzazione e recupero ambientale

€ 276.795,00

- servizi cimiteriali

€ 55.075,00

- viabilità e illuminazione pubblica

€ 747.745,00

- servizi socio-assistenziali

€ 340.990,00

- servizio di protezione civile

€ 10.445,00

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019 ;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento;

8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni

Riproduzione del documento informatico sottoscritto digitalmente da ARMANDA D'AVANZO, ARMANDA D'AVANZO, LUIGI ROMANO, IVANO CAMBIANO7

dalla data di scadenza del predetto termine; il comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. D'Acunto, Cammarata, Dani e Moreno), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, N. 267.

- Per la **REGOLARITA' TECNICA**: “La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto il profilo tecnico procedurale”.

In data 03.01.2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Ivano Cambiano

- **VISTO DI COMPATIBILITA'** con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011 e D.L. n. 174/2012)

In data 03.01.2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Ivano Cambiano

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

ROMANO LUIGI

IL SEGRETARIO

D'AVANZO ARMANDA